Documentazione per l'esame di **Atti del Governo**



Schema DPCM relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano Atto del Governo 87

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	87	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano	
Norma di delega:	Articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127	
Articoli:	9	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	24 ottobre 2023	24 ottobre 2023
annuncio:	25 ottobre 2023	24 ottobre 2023
assegnazione:	24 ottobre 2023	24 ottobre 2023
termine per l'espressione del parere:	13 novembre 2023	13 novembre 2023
Commissione competente:	5ª Bilancio	V Bilancio e Tesoro

Premessa

Lo <u>schema di D.P.C.M.</u> in esame disciplina le modalità di erogazione, per l'anno 2023, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007.

Tale Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023, è destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, elencati nell'allegato 1.

Si ricorda, invece, che i comuni confinanti con la regione Trentino-Alto Adige beneficiano del diverso "Fondo dei comuni confinanti", previsto dell'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 2009.

La legge prevede che il provvedimento deve essere adottato previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti. La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema in esame il 12 ottobre 2023.

Le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio parere entro il 13 novembre 2023.

La disciplina del Fondo e il suo finanziamento

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007 (c.d. "Fondo Letta"), successivamente modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). La norma prevede che le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni (attualmente Ministro per gli affari regionali e le Autonomie), di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.

I destinatari del fondo erano individuati, in un primo momento, nelle tre macroaree costituite dai territori confinanti con tre Regioni a Statuto speciale: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La prima procedura per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata sulla base del D.P.C.M. 28 dicembre 2007, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità 2007, pari a 25 milioni di euro. Con il D.M. 3 marzo 2008 si è quindi provveduto alla ripartizione delle risorse del 2007 tra le tre macroaree (99 comuni), alla determinazione dei destinatari e dei soggetti abilitati alla presentazione dei progetti.

Con il **D.P.C.M.** 13 ottobre 2011 sono stati ridefiniti i criteri di ripartizione tra le tre macroaree e sono stati individuati i singoli comuni beneficiari, a seguito della modifica della norma istitutiva del fondo, ad opera della legge n. 203 del 2008. La successiva ripartizione, relativa alle annualità; 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata effettuata con il **D.M.** 14 settembre 2012. Per gli anni 2007 (residui), 2008 e 2009, lo stanziamento del Fondo ammontava ad euro 36.271.800,23. Per gli anni 2010 e 2011 lo stanziamento del Fondo, originariamente di euro 40.952.452,90, è stato decurtato della somma di euro 19.452.415,13 - riducendosi pertanto a euro 21.500.037,77 - per effetto del sopravvenuto articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), recante il contributo alla finanza pubblica degli enti locali.

Con la legge n. 191 del 2009 (articolo 2, commi 117 e 117-bis) è stato istituito un diverso sistema perequativo a favore dei soli comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano (c.d. "Fondo Brancher"). Pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano sono stati esclusi dal finanziamento del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale". Tale esclusione, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, è stabilita dallo stesso D.P.C.M. 13 ottobre 2011, il quale ha previsto l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige (articolo 2, comma 5).

Per le annualità dal 2012 al 2017 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale non è stato rifinanziato.

Il Fondo è stato rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159 e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 15 milioni per l'anno 2019, 16 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

La legge n. 178 del 2020 (**legge di bilancio 2021**), con un **rifinanziamento in Sezione II**, ha **incrementato** il Fondo di **4 milioni per il 2021** e di **24 milioni di euro per l'anno 2022** (<u>cap. 2149/1 dello stato di previsione del MEF)</u>.

Il <u>D.P.C.M.</u> 21 settembre 2020 (A.G. n. 176, esaminato dalle Camere nel corso della XVIII Legislatura) ha individuato i **destinatari** del Fondo, nonché i **criteri per la ripartizione** tra le due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gli ambiti di intervento, le limitazioni e le procedure di finanziamento, le modalità del monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi.

Sulla base del D.P.C.M. 21 settembre 2020 il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato **tre diversi decreti**, riferiti rispettivamente al triennio 2018-2020, all'anno 2021 e all'anno 2022, con i quali sono stati definiti, per ciascun periodo di riferimento, le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ed il carattere pluriennale del finanziamento.

Le disponibilità del Fondo per le rispettive annualità, comprensive delle quote residue degli anni precedenti, risulta pari a:

- **36.256.570,26 euro** per **2018-2020**;
- **22.559.926,00 euro** per il **2021**;
- 23.241.722,93 euro per il 2022.

Per ciascun periodo di riferimento sono stati quindi pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, distinti per macroarea, con le relative quote di finanziamento, nonché le schede di valutazione dei progetti presentati. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base della valutazione della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, ha quindi provveduto all'erogazione in favore dei comuni beneficiari delle risorse liquidabili alle condizioni fissate dai diversi bandi.

Le procedure sopra descritte sono dettagliate, con i relativi provvedimenti, in <u>questa pagina</u> del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini) ha rifinanziato il Fondo con 5 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 20-bis).

Si segnala, da ultimo, che l'articolo 85, comma 4 del disegno di legge di bilancio per il 2024 (A.S. 926) prevede l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Fondo in esame.

Il contenuto dello schema di D.P.C.M.

Lo schema di D.P.C.M. in esame reca le modalità di erogazione per l'anno 2023 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. Il Fondo presenta, per l'anno 2023, una dotazione di 5 milioni di euro ed è destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

Nella <u>Relazione governativa</u> si sottolinea che, durante la fase di **elaborazione dei progetti dei comuni beneficiari** ammessi al finanziamento per le annualità precedenti del Fondo, sono pervenute al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie numerose **richieste** da parte di comuni che hanno riscontrato un **notevole aumento dei costi delle materie prime per la realizzazione delle opere** (con percentuali oscillanti tra l'8 e il 20%). Tale aumento è stato determinato da cause impreviste che hanno alterato in maniera significativa il costo dei materiali, tali da richiedere una revisione del progetto, sia per la riduzione degli interventi previsti, sia nella definizione di più lotti funzionali da finanziare a valere su più annualità del Fondo.

Considerata l'esiguità della **dotazione finanziaria** del Fondo per l'anno 2023 - 5 milioni di euro: valore che non tiene conto, peraltro, dell'ulteriore finanziamento previsto dall'articolo 85 del disegno di legge di bilancio 2024 - la Relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie specifica che si ritiene maggiormente efficace **destinare tali risorse a due finalità principali**:

- 1) da un lato, la **copertura dei maggiori costi rilevati** in sede di redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alla proposta approvata per le annualità precedenti;
- 2) dall'altro lato, la **realizzazione di opere complementari** che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale.
- Si evidenzia, altresì, che rispetto al precedente D.P.C.M. 21 settembre 2020 sono previste delle **semplificazioni** in merito alla verifica di ammissibilità delle richieste da parte dei comuni interessati e alla procedura di finanziamento.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le definizioni. Il Fondo è destinato per l'annualità 2023 a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le annualità precedenti, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonché ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate.

Nella Relazione si afferma che, adottando i **criteri di ripartizione del D.P.C.M. 21 settembre 2020**, la **quota per ogni comune** appartenente alla **macroarea Valle d'Aosta** risulta pari ad **euro 96.590,91** (193.181,81 euro per i comuni oggetto di fusione) mentre, per quelli appartenenti alla **macroarea Friuli-Venezia Giulia**, risulta pari ad **euro 102.678,57** (205.357,18 euro per i comuni oggetto di fusione). Tali somme sono da considerarsi al lordo dell'IVA e degli ulteriori oneri gravanti sull'appalto e non ricompresi alla voce "lavori e oneri della sicurezza".

L'articolo 2 indica i destinatari delle risorse del Fondo, ovvero i comuni beneficiari dei finanziamenti relativi alle annualità precedenti del Fondo stesso, i cui territori confinano con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1.

Si tratta, in particolare, dei seguenti comuni.

Macroarea Valle d'Aosta: Alagna Valsesia (incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine), Andorno Micca, Biella, Callabiana, Carema, Ceresole Reale, Graglia, Locana, Noasca, Piedicavallo, Pollone, Quincinetto, Rassa, Ronco Canavese, Sagliano Micca, Settimo Vittone, Sordevolo, Traversella, Valprato Soana, Valchiusa (fusione che ha coinvolto due comuni di confine).

Macroarea Friuli-Venezia Giulia: Alpago (fusione che ha coinvolto un di confine), Annone Veneto, Chies d'Alpago, Cinto Caomaggiore, Cordignano, Domegge di Cadore, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Gruaro, Longarone (fusione che ha coinvolto due comuni di confine), Lorenzago di Cadore, Mansuè, Meduna di Livenza, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Portobuffolè, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stefano di Cadore, Sarmede, Soverzene, Tambre, Teglio Veneto, Vigo di Cadore.

L'articolo 3 stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo, prevedendo che essa è effettuata, come previsto anche dal precedente D.P.C.M. 21 settembre 2020, sulla base della popolazione e della superficie dei comuni, nella misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta (20 comuni del Piemonte) e del 57,5 per la macroarea Friuli-Venezia Giulia (27 comuni del Veneto).

Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni sopra indicati, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune è conteggiato il

numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile è proporzionalmente definito.

Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche di finanziamento, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi al 2023.

La definizione delle somme destinate a ciascuna macroarea sarà effettuata con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base del decreto in esame e degli importi disponibili.

L'articolo 4 disciplina le domande di finanziamento rimandando ad un provvedimento dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con il quale saranno definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento e le condizioni per l'erogazione delle risorse. Nel caso di realizzazione di opere complementari, il finanziamento è destinato alla progettazione e alla realizzazione di tali opere. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti che devono essere garantiti con delibera comunale già al momento della richiesta.

L'articolo 5 dispone che l'ammissione al finanziamento degli interventi è subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal citato provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Si evidenzia che, a differenza del precedente D.P.C.M. 21 settembre 2020 (art. 9), non è prevista la valutazione da parte della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento. La Relazione governativa afferma, infatti, che con lo schema in esame è stata introdotta "una forte semplificazione nelle modalità di verifica di ammissibilità delle richieste da parte dei comuni interessati".

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la domanda di finanziamento l'Ufficio I del Dipartimento redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree. Per le opere complementari la verifica è condotta con riguardo al progetto definitivo o esecutivo approvato dal comune e trasmesso all'Ufficio I in allegato alla presentazione della domanda di finanziamento.

L'articolo 6 prevede che gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, con le relative quote, sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro cinque giorni dalla relativa approvazione con provvedimento dell'Ufficio I (e non più del Capo del Dipartimento, come precedentemente previsto).

L'articolo 7, nel disciplinare le procedure di finanziamento, dispone che l'Ufficio I, con decreto di liquidazione, eroga il finanziamento assegnato ai comuni beneficiari entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei comuni ammessi.

Nel D.P.C.M. 21 settembre 2020 il finanziamento integrale era condizionato alla presentazione da parte del comune dell'approvazione finale della progettazione. Per i comuni che non avevano presentato tale documento era previsto un anticipo del 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi; in tali casi il saldo avveniva con cadenza bimestrale, ma i comuni dovevano avviare la progettazione entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione, pena la revoca del finanziamento (art. 11).

L'articolo 8 disciplina il monitoraggio e la revoca degli interventi, prevedendo che la valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso, viene svolta dalle Regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

Rispetto al precedente D.P.C.M. 21 settembre 2020, si specifica che la valutazione della conformità e la verifica della realizzazione degli obiettivi delle opere principali e delle opere complementari è effettuata anche in relazione alla eventuale presenza di maggiori oneri per la realizzazione delle opere oggetto del decreto in esame.

L'articolo 9, infine, prevede che la dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali, risulta iscritto presso il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri al cap. 446.

Senato: Dossier n. 178

Camera: Atti del Governo n. 87

10 novembre 2023

Senato Servizio Studi del Senato Studi (1@senato.it - 066706-2451 % SR_Studi Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Camera Servizio Studi st_bilancio@camera.it - 066760-2233 % CD_bilancio